

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 63	30/12/2020
---	--------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2019 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **18.20** nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	In presenza	PEREGO GIUSEPPE	Consigliere	In videoconferenza
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	In videoconferenza	SCANDIZZO FABIO	Consigliere	In videoconferenza
COLOMBO FEDERICA	Assessore	In videoconferenza	VERZENI VINCENZO	Consigliere	In videoconferenza
BORGONOVO CHIARA MARIA REGINA	Consigliere	In videoconferenza	MOSCA SABRINA	Consigliere	In videoconferenza
SALA LORENZO	Consigliere	In videoconferenza			
FUNARI IRIDE detta Enza	Consigliere	In videoconferenza			
CATTANEO CLAUDIA	Assessore	In videoconferenza			
COMI RAFFAELE	Consigliere	In videoconferenza			
CAZZANIGA TOMMASO	Consigliere	In videoconferenza			

All'appello risultano:

Presenti 13	Assenti 0
--------------------	------------------

di cui n. 12 in videoconferenza e n.1 in sede.

Assiste il Segretario Generale **Dr. FERLISI SALVATORE**, in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la seduta si svolge in videoconferenza, con l'identificazione precisa dei partecipanti ed è assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute ai sensi dell'art. 73, del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del Decreto del Vicesindaco n. 7 del 31 marzo 2020.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Sala Paolo, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

SINDACO – Pone in discussione l'argomento n.6 all'Ordine del Giorno: "Revisione periodica al 31.12.2019 e relazione sull'attuazione del Piano delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 ex art.20 D.lgs. 19.08.2016, n.175".

Passerei al punto n.6 del Consiglio Comunale: Revisione periodica al 31.12.2019 e relazione sull'attuazione del Piano delle partecipate pubbliche al 31.12.2018 ai sensi dell'art.20 D.lgs. 19.08.2016, n.175.

Assessore Sala, prego deve continuare lei.

Credo che abbiamo da proiettare una slide di chiarimento del punto all'Ordine del Giorno.

ASSESSORE SALA – Vedete la slide? Procedo.

Questa è la revisione periodica delle nostre partecipate.

In sostanza in questa delibera andiamo a confermare le nostre quote, il mantenimento delle nostre partecipazioni in Brianzacque srl, dove abbiamo 1,22%, la società AEB per lo 0,09 di cui poi come vedete lei è la capogruppo di Gelsia, Retipiù, Gelsia Ambiente e Sint in liquidazione.

Poi in CAP Holding Spa dove abbiamo lo 0,1765% che è la Holding di Amiacque ... che è una società che sta per essere liquidata.

In sostanza questo è un puro, quest'anno è questo un po' il quadro delle nostre partecipazioni.

SINDACO – Ok, grazie Assessore Sala.

Prego Consiglieri se ci sono interventi da fare, se ci sono richieste di chiarimenti, prego.

CONSIGLIERE PEREGO – TRADIZIONE E FUTURO – Peregò, Tradizione e Futuro.

In realtà non ho molte richieste di chiarimenti.

Come ben sapete noi abbiamo ricevuto i documenti del Consiglio qualche giorno prima rispetto al Consiglio Comunale.

È un volume, abbiamo 11 punti all'Ordine del Giorno e come ben capite qualche difficoltà a leggere una biblioteca ce l'abbiamo in così breve tempo.

Non entro nel merito delle partecipate anche perché sono rilevamenti e constatazioni fatte dai Bilanci societari, dalle loro fusioni, per cui è un adempimento burocratico che spetta al Consiglio Comunale.

Per cui vi dico già da ora che non essendo entrato nel merito, il nostro voto sarà di astensione.

Non abbiamo poi molto da dire in linea tecnica rispetto a quanto è oggetto di deliberazione.

Grazie.

SINDACO – Va bene. D'accordo.

Quindi poniamo in votazione il punto n.6: Revisione periodica al 31.12.2019 e relazione sull'attuazione del Piano delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 ex art.20 D.lgs. 19.08.2016, n.175.

Procediamo come precedentemente.

Chiamerò singolarmente i Consiglieri Comunali, Segretario, e lei per cortesia prenda nota della votazione.

Cicardi, favorevole.

Casiraghi.

ASSESSORE CASIRAGHI – Favorevole.

SINDACO – Colombo Federica.

ASSESSORE COLOMBO – Favorevole.

SINDACO – Cattaneo Claudia.

ASSESSORE CATTANEO – Favorevole.

SINDACO – Borgonovo Chiara Maria Regina.

CONSIGLIERE BORGONOVO – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Sala Lorenzo.

CONSIGLIERE SALA – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Funari Elide.

CONSIGLIERE FUNARI – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Comi Raffaele.

CONSIGLIERE COMI – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Cazzaniga Tommaso.

CONSIGLIERE CAZZANIGA – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Perego Giuseppe.

CONSIGLIERE PEREGO – TRADIZIONE E FUTURO – Astenuto.

SINDACO – Scandizzo Fabio.

CONSIGLIERE SCANDIZZO – TRADIZIONE E FUTURO – Astenuto.

SINDACO – Verzeni Vincenzo. Purtroppo è uscito, non lo vedo più nella lista dei partecipanti. Segretario gestisca questa situazione, vediamo un po' cosa fare.

SEGRETARIO – Se è uscito ci metto uscito e lo metto assente nella votazione. Quando rientra ...

SINDACO – Va bene, ok ...
Mosca Sabrina.

CONSIGLIERE MOSCA – Favorevole.

SINDACO – Bene. Il risultato della votazione Segretario quindi?

SEGRETARIO – 10 favorevoli e 2 astenuti.

SINDACO – Ok. Dobbiamo procedere anche con l'immediata eseguibilità della delibera in questo caso.
Quindi dobbiamo ripetere il nostro voto.
Vado ad elencare.
Cicardi, favorevole.
Casiraghi.

ASSESSORE CASIRAGHI – Favorevole.

SINDACO – Colombo.

ASSESSORE COLOMBO – Favorevole.

SINDACO – Cattaneo.

ASSESSORE CATTANEO – Favorevole.

SINDACO – Borgonovo.

CONSIGLIERE BORGONOVO – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Sala Lorenzo.

CONSIGLIERE SALA – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Funari.

CONSIGLIERE FUNARI – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Comi.

CONSIGLIERE COMI – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Cazzaniga.

CONSIGLIERE CAZZANIGA – PROGETTO TRIUGGIO – Favorevole.

SINDACO – Perego.

CONSIGLIERE PEREGO – TRADIZIONE E FUTURO – Favorevole.

SINDACO – Scandizzo.

CONSIGLIERE SCANDIZZO – TRADIZIONE E FUTURO – Favorevole.

SINDACO – Verzeni che immagino non ci sia ancora e quindi lo diamo per uscito.
Mosca Sabrina.

CONSIGLIERE MOSCA – Favorevole.

SINDACO – Risultato Segretario?

SEGRETARIO – All'unanimità, sono 12 voti.

SINDACO – Bene, grazie.

Durante la discussione si scollegava dalla videoconferenza il consigliere Vincenzo Verzeni portando il numero dei presenti a 12.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto sindacale n. 5 del 30.03.2015 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2015;
- il precedente atto di ricognizione delle società partecipate, per l'anno 2019, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) sia rilevata una delle condizioni tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Triuggio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTI gli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relativi alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che il comune di Triuggio è socio delle società qui sotto sinteticamente schematizzate:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1. BRIANZACQUE SRL	03988240960	1,22%	Mantenimento
2. AEB SPA	02641080961	0,0009%	Mantenimento
3. CAP HOLDING SPA	13187590156	0,1765%	Mantenimento

DATO ATTO CHE, pur confermando che la società CAP Holding spa è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, in quanto ricadente nell'ipotesi di cui all'art. 26 comma 5 del citato decreto (ovvero di società operante su mercati regolamentati), a seguito di approfondimenti da parte della società medesima, si è convenuto che essa rientra comunque nel novero delle società da censire ai sensi dell'art. 20 c. 1 del citato D.Lgs. 175/2016 e che pertanto, a partire dall'anno 2020 viene ricompresa nell'attività di revisione ordinaria.

RICHIAMATO inoltre l'art. 20, c. 4 di cui al D.Lgs. 175/2016, che recita testualmente: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

VISTO l'esito della ricognizione effettuata sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 19.12.2019 come risultante dalla relazione di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre l'esito della ricognizione effettuata sulle società partecipate detenute al 31.12.2019 dal comune di Triuggio, come riportato nella relazione tecnica di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti:

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del settore economico e finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 10 voti favorevoli, con nessun voto contrario, con n. 2 astenuti (Giuseppe Perego e Fabio Scandizzo), voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti ed in carica su n. 12 assegnati all'Ente oltre al Sindaco.

DELIBERA

1. Di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni alla data del 31.12.2018, approvato con propria deliberazione n. 59 in data 19.12.2019 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
1. Di approvare la revisione periodica 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Triuggio, come previsto nella relazione tecnica, di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendo:
 - Per AEB S.p.a., il mantenimento della società senza operazioni di razionalizzazione;
 - Per Brianzacque S.r.l., il mantenimento della società senza operazioni di razionalizzazione;
 - Per CAP Holding S.p.a., il mantenimento della società senza operazioni di razionalizzazione;
2. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti unanimi favorevoli, con nessun voto contrario, con nessun astenuto, voti espressi palesemente dal Sindaco e da n. 11 consiglieri presenti ed in carica su n. 12 assegnati all'Ente oltre al Sindaco;

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell'art. 134 - comma 4 – del D.lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 98**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2019 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 22/12/2020

Il Responsabile di Settore

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 22/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Vernaleone Paola



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 98**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2019 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 22/12/2020

Il Responsabile di Settore

Vernaleone Paola

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 22/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

IL PRESIDENTE
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. FERLISI SALVATORE

C.C. n. **63** del 30/12/2020

COMUNE DI TRIUGGIO

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20 C. 4 D.LGSL 175/2016)

DA APPROVARSI ENTRO IL 31.12.2020

Triuggio, lì 18.12.2020

Introduzione

Il documento riporta le informazioni, da approvarsi entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 ed approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Triuggio con Deliberazione n. 59 del 19.12.2019, nella quale si disponeva:

- Per Brianzacque srl il mantenimento della partecipazione senza interventi.
- Per AEB spa il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione relativamente ai rapporti di partecipazione infragruppo.
- Cap non era stata censita in quanto era stato comunicato dalla stessa che ricadeva nell'ipotesi di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto operante sui mercati regolamentati, e quindi non era soggetta a ricognizione, si precisa che a seguito degli approfondimenti da parte della Società stessa, a partire dall'anno 2020 essa è stata reinserita nella ricognizione ordinaria.

Con la deliberazione veniva disposto il legittimo mantenimento delle partecipazioni nelle società, con azioni di razionalizzazione per il solo Gruppo AEB spa.

Qui sotto si riporta lo stato di attuazione di quanto precedentemente deliberato:

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE del GRUPPO AEB SPA

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02641080961
Denominazione	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI IN ACRONIMO A E B S.P.A,

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione	Interventi di razionalizzazione della società completati
Interventi di razionalizzazione previsti	Il gruppo deve procedere nella razionalizzazione e semplificazione della struttura di governance, in ottica di una ottimizzazione della catena di creazione del valore. In particolare garantendo un miglior controllo da parte della controllante AEB, in qualità di holding di gruppo, sulle società operative sottostanti, al fine di unitarietà degli indirizzi strategici e industriali. Ciò sarà possibile concentrando le partecipazioni detenute dai comuni soci, nella capogruppo facendola diventare così unico socio pubblico nelle società operative

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione realizzati	<p>Nel corso del 2020 si è perfezionata l'operazione di razionalizzazione all'interno del gruppo e di integrazione societaria e industriale con il Gruppo A2A.</p> <p>In data 30.04.2020 i soci di AEB hanno approvato il progetto di scissione parziale in AEB spa di un ramo di Unareti spa, società totalmente partecipata da A2A spa ricomprensente circa 79.000 pdr e la partecipazione totalitaria in A2A Illuminazione Pubblica srl.</p> <p>In data 23.10.2020 AEB ha deliberato di attribuire ai soci un dividendo straordinario, ricomprensente le azioni proprie detenute dalla società.</p> <p>In data 23.10.2020 è stato stipulato l'atto di scissione, con effetti dal 01.11.2020.</p> <p>Nel frattempo Retipiù srl, in data 23.10.2020, ha deliberato l'aumento di capitale sociale da liberare con conferimento del ramo distribuzione gas Unareti proveniente da AEB. In data 27.10.2020 AEB e RetiPiù hanno stipulato l'atto di conferimento del ramo, con effetto dal 01.11.2020.</p>

In fede

**Il responsabile del settore
economico e finanziario**
d.ssa Paola Vernaleone

Doc. f.to digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.